

Presidente Chiesa episcopale tedesca accusa S. Sede

«Negare il sacerdozio è violenza sulle donne»

«Il rifiuto del sacerdozio femminile da parte della Chiesa cattolica è una forma di violenza contro le donne». Lo ha affermato il presidente della Conferenza episcopale tedesca e vescovo di Magonza, mons. Karl Lehmann, ricevendo ieri una delegazione del Consiglio mondiale delle Chiese di Ginevra. Una dichiarazione clamorosa per l'autorevolezza del personaggio che, nel farsi interprete dei cattolici tedeschi, ripropone una questione scottante.

ALCESTE SANTINI

CITTÀ DEL VATICANO. La questione del sacerdozio femminile nella Chiesa cattolica, più volte sollevato con documenti pubblicati da autorevoli teologi tedeschi, è stato affrontato ieri per la prima volta, addirittura dal presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Karl Lehmann che è pure vescovo di Magonza. Questi, infatti, ricevendo ieri una delegazione del Consiglio mondiale delle Chiese di Ginevra, ha dichiarato che «il rifiuto del sacerdozio femminile da parte della Chiesa cattolica è una forma di violenza contro le donne».

Si tratta di un'affermazione clamorosa che, da una parte, risponde ad un'esigenza sempre più sentita e diffusa tra i cattolici tedeschi che si trovano quotidianamente a gonito con il mondo protestante che pratica il sacerdozio

acuto e sempre più inaccettabile da parte della base cattolica tedesca. Perciò - ha concluso - che «da parte degli uomini, anche all'interno della Chiesa, c'è ancora molto da fare».

A questo punto il confronto già difficile tra la S. Sede e la Chiesa cattolica tedesca, dato che quest'ultima sostiene da tempo la necessità di ammettere ai sacramenti uomini e donne che, dopo essersi separati ed aver divorziato, si sono risposati, diventa addirittura delicato. Va ricordato che nel novembre scorso il Comitato centrale dei cattolici tedeschi, riunitosi a Bad Godesberg (Bonn), aveva invitato, con un documento, i vescovi a «ripensare» tre questioni: la prima riguardante, appunto, l'ammissione ai sacramenti dei «risposati» contro cui invece continua a persistere il «veto» del Vaticano; la seconda relativa all'obbligo canonico di connessezza fra celibato e sacerdozio e di rendere possibile da subito l'ordinazione sacerdotale di uomini sposati, almeno per quell'ambito delle Conferenze episcopali che lo chiedessero; la terza riguardante una «sollecitazione» rivolta ai vescovi per «approfondire il problema del sacerdozio femminile» al fine di «riproporlo davanti all'intera Chiesa».

Questo coraggioso documento



Una prete anglicana celebra la messa

Penny/Epa

ha aperto un grande dibattito in Germania, a livello di fedeli e sul piano del dialogo interreligioso come più in generale nell'opinione pubblica, dato che il comitato centrale dei cattolici tedeschi raccoglie 224 rappresentanti del cattolicesimo tedesco di cui tre per ciascuna delle 27 diocesi, 84 persone elette dalle associazioni e 56 personalità pubbliche. Questo Comitato, nato nel 1988, gestisce i momenti collettivi e popolari più importanti della Chiesa locale come il *Katholikentag*. Il suddetto documento, che è stato approvato da 170 membri su

224, parte dalla considerazione che «sposati o celibi, nessuna delle due forme di vita è per tutti la via migliore di essere cristiani». Il Consiglio permanente della Conferenza episcopale tedesca, pur prendendo atto del documento, aveva osservato che esso può divenire esecutivo solo «con il consenso della Chiesa universale e della Sede di Pietro». La dichiarazione resa ieri dal presidente della Conferenza episcopale, mons. Karl Lehmann, per rispondere ad una delegazione del Consiglio mondiale delle Chiese che raggruppa oltre trecento Chiese cristiane molte

delle quali ammettono il sacerdozio femminile, non ha fatto altro che riaprire un problema scottante come quello del sacerdozio femminile anche all'interno della Chiesa cattolica. E lo ha fatto proprio il giorno in cui Giovanni Paolo II all'Angelus, prendendo a modello S. Brigida, ha esaltato «il ruolo insostituibile delle donne» come «messaggere di pace e di valori morali». Ma se alle donne si riconosce la capacità di essere «costruttrici di pace» - rilevano molti vescovi tedeschi - non si capisce come non possano esercitare anche il sacerdozio.

Sierra Leone Contatto radio tra vescovo e suore rapite

Stanno tutte bene le sette missionarie saveriane, sei italiane ed una brasiliana, rapite 11 giorni fa da ribelli antigovernativi nella missione di Kambia, in Sierra Leone. Lo ha potuto appurare il vescovo di Makeni, monsignor Giorgio Biguzzi, in un colloquio via radio con i ribelli e con tre delle suore rapite. A quanto ha riferito ieri l'agenzia cattolica «Alfabeto», in questo che è il primo colloquio diretto, le missionarie hanno assicurato il vescovo di «essere trattate con rispetto, sia come donne che come religiose». Nel contatto via radio, avvenuto con la mediazione della Croce rossa internazionale, monsignor Biguzzi ha potuto parlare personalmente con madre Lucia Santarelli, la superiora delle saveriane in Sierra Leone, con suor Agnese Chietti e con suor Adriana Marsili.

«Il fatto fa ben sperare, perché è un chiaro segnale che qualcosa si è finalmente messo in movimento», ha detto ad «Alfabeto» un religioso, padre Ennio Casalucci, comunicando la notizia dell'avvenuto colloquio. Le sette religiose sono state rapite il 25 gennaio scorso da una banda di ribelli antigovernativi nel nordovest del paese e, da allora, hanno dovuto marciare per molti chilometri in direzione sud-est.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiuseppe Alleva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Marilino, avvocato Cdl. di Torino; Nyranno Moshi, avvocato Cdl. di Milano; Savio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Considerazioni dopo il deposito delle sentenze Corte Costituzionale e referendum sociali

SERGIO VACIRCA *

slanza, esso tenderebbe ad un esito «netto e lineare, in ragione della propria natura meramente ablativa», prospettando la possibilità di una sistemazione esattamente contraria a quella prevista dalle norme oggetto del referendum. L'intento abrogativo consisterebbe in definitiva «nel voler eliminare la base legale» del diritto del sindacato a percepire i contributi dei lavoratori attivi e del «concreto» obbligo di intermediazione da parte del datore di lavoro (pubblico o privato). Il tutto allo scopo di «resituare la materia all'autonomia privata, individuale e collettiva».

In realtà, se si legge con un po' di attenzione la motivazione della sentenza si ha la netta sensazione che la Corte abbia inteso aderire per intero, senza però dirlo esplicitamente, alla tesi cardine del comitato promotore in base alla quale non aveva molto senso occuparsi davvero - ai fini dell'ammissibilità del quesito - della esatta individuazione degli effetti conseguenti ad un eventuale accoglimento della proposta abrogativa. Ciò in quanto la ratio della richiesta sarebbe stata *in re ipsa* (e cioè l'abolizione della legge) e, quindi, i promotori non avrebbero avuto nessun onere di motivare la loro richiesta e, in definitiva, di chiarire il quesito da sottoporre agli elettori.

Se non fosse questa la lettura corretta di quanto deciso non sarebbe del resto agevole capire che cosa possa significare in concreto la individuazione di una precisa volontà di «resituazione» della materia all'autonomia privata. E questo, soprattutto, in un contesto come quello italiano attuale nel quale - a differenza di altri - la legge non obbliga nessuno né ad iscriversi ad un sindacato né a versare quote associative, ma si limita a garantire la segretezza del versamento (con modalità, si badi bene, affidate pro-

prio all'autonomia collettiva) e l'obbligo del datore di lavoro di rendere più facile la raccolta dei fondi (seguendo, si badi bene, le indicazioni autonome di ogni singolo lavoratore). Si spiega così l'esigenza di individuare con esattezza gli ambiti della richiesta di abrogazione e di sottolineare che essa ha dei limiti ben precisi. La eventuale eliminazione delle semplificazioni e delle garanzie di sottoscrizione dei contributi non comporterebbe infatti, precisa la Corte, la eliminazione del diritto di fare azione di proselitismo anche tramite la raccolta di fondi e non riguarderebbe quindi né i lavoratori pensionati né discipline delle trattative sindacali originarie da «matrici e rationes del tutto diverse da quelle della legislazione di sostegno».

Il merito della Corte

Un'efficacia limitata, dunque. Tutta tesa, viene da aggiungere, non già a salvaguardare la libertà di adesione al sindacato che non è in discussione, ma a rendere più difficoltosa ed esposta l'attività sindacale, proprio ed esclusivamente nei posti di lavoro; a togliere, appunto, sostegno.

Alla Corte, se vogliamo, va in definitiva riconosciuta il merito di aver «chiuso il cerchio» della polemica e di avere chiarito fino agli estremi il vero contenuto dell'unica campagna referendaria su temi sociali che resta in piedi.

Con le sentenze n. 2 e n. 6 sono stati invece dichiarati inammissibili i referendum abrogativi, rispettivamente, dell'obbligo di versamento annuale di contributi di malattia e della normativa relativa alla Cassa integrazione speciale. In ambedue i casi si è trattato di una convinta difesa dello stato sociale, resa doverosa sia

dalla grossolanità degli egoismi rivendicati, che dalla mancanza dei requisiti tecnici che caratterizzava i quesiti.

Con la sentenza n. 2 la Corte si è, in buona sostanza, limitata ad inserire il contributo di malattia disciplinato dall'art. 63 (commi 3°, 4°, 5° e 8°) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nell'area sottratta alla votazione diretta del corpo elettorale, secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 2° della Costituzione. Ciò in quanto l'obbligo di versare tale contributo ha natura solidaristica e riguarda tutti i cittadini «aventi una retribuzione o un reddito imponibile ai fini fiscali». Si è trattato, in pratica, del tentativo, sventato, di sottoporre a referendum una legge tributaria. Il fisco, quindi, come limite all'egoismo.

L'altro caso è certamente più complesso, soprattutto per la macchinosa, abnorme e davvero poco chiara formulazione della richiesta, che riguardava «trecento disposizioni di legge estrapolate da un intricato corpo normativo che si è venuto formando tra il 1968 e il 1994». Con la sentenza n. 6 la Corte ha infatti dichiarato inammissibile il quesito che tendeva a proporre la soppressione della Cassa integrazione guadagni straordinaria, in quanto esso è risultato caratterizzato da un livello tale di oscurità e di ambiguità da impedire il formarsi nell'elettore di una «piena consapevolezza del significato del voto» e da coartare «la possibilità di scelta per il vincolo di unicità della risposta».

La motivazione della sentenza è estremamente rigorosa, soprattutto nelle parti nelle quali non si sottrae al compito (tutt'altro che agevole) di ricucire una formulazione davvero «sgangherata» delle questioni sottoposte e di contrapporre a tali questioni, così ricostituite, un assetto normativo provvisto di una sua logica, che resiste alle insidie.

E per quanto riguarda la Corte è giunta a una conclusione che, in realtà, la vedeva espressa dal referendum, vale a dire «la conservazione dell'ordine dell'intervento straordinario della Cassa e le tutele che, in caso di licenziamento, lo presuppongono» o la liberazione dei licenziamenti per ragioni economiche, «con eliminazione anche dell'ammortizzatore delle loro conseguenze sociali, costituito dal trattamento di mobilità».

Non c'è che dire. Una bella battaglia di libertà e buon governo che i promotori non hanno potuto combattere, ma che - in caso di esito per loro positivo - avrebbe lasciato ai lavoratori licenziati «soltanto il soccorso del trattamento ordinario di disoccupazione».

*Avvocato Fisac-Cgil nazionale (assicurazioni e credito)

Questa lettera è indirizzata alla Uilss 32 di Chioggia

RUBRICA CURATA DA

Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto; Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

Sottopongo il mio caso all'attenzione della direzione di codesto giornale per dimostrare ancora una volta, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, che in Italia i furbi spesso sempre a guadagnare rispetto a chi si sforza di comportarsi correttamente osservando le leggi.

Ecco i fatti: Sono un ex dipendente dell'Uilss n. 32 di Chioggia (Ve) che in data 6.9.1986 ha presentato domanda all'Inadef di Roma per riscattare onerosamente il servizio non di ruolo prestato dall'1.4.1965 al 31.3.1968.

Il succitato Istituto, con determinazione del 5.12.1990, mi ha riconosciuto il servizio anzidetto ai fini della liquidazione dell'indennità premio di fine servizio, dietro pagamento, però, di un contributo di riscatto di lire 2.688.120 da versare in 36 rate mensili di lire 74.670, già regolarmente composito da parte mia.

L'Uilss n. 32 dalla quale dipendo, presentando alla sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 24.7.1986 che aveva riconosciuto al dipendente non di ruolo, successivamente passato in ruolo, il diritto a percepire l'indennità premio di fine rapporto per i servizi non inferiori all'anno prestati anteriormente al 2.4.1968, con diverse deliberazioni di novembre 1993 ha liquidato ad alcuni dipendenti i premi di fine rapporto relativi a servizi non di ruolo prestati prima del 2.4.1968 non coperti da contribuzioni né riscattati presso l'Inadef da parte dei dipendenti interessati.

A me l'Uilss anzidetta non ha liquidato niente, in quanto avevo ri-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto; Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

scattato onerosamente il servizio non di ruolo, come precisato in precedenza.

Da quanto sopra esposto appare chiaramente che i dipendenti che non si sono curati di sistemare la propria posizione previdenziale hanno percepito l'indennità premio di fine servizio anche per i periodi non di ruolo senza spendere una lira, mentre per ottenere l'analogo beneficio io ho dovuto sborsare la considerevole somma di lire 2.688.120.

Per mettere riparo a tale situazione che ritengo palesemente ingiusta, ho inoltrato più volte domanda all'Uilss n. 32 al fine di ottenere non tanto il pagamento di quanto riconosciuto agli altri dipendenti, ma perlomeno il rimborso del contributo di scatto di lire 2.688.120 da me versato all'Inadef.

Il mio datore di lavoro ha sempre respinto le richieste presentate con le giustificazioni più disparate, senza mai tentare di capire che io non posso essere punito in termini economici solo per aver salvaguardato la mia posizione previdenziale, diversamente da altri dipendenti che, proprio per la loro inerzia, sono stati, invece, premiati.

Spero che questa mia lettera riesca a smuovere la posizione assunta dall'Uilss n. 32 di Chioggia in merito al problema sopra prospettato, tenuto conto anche del fatto che il rimborso del contributo di scatto (lire 2.688.120) è comunque inferiore all'indennità premio di fine

servizio che l'Uilss stessa mi avrebbe dovuto pagare se non avessi riscattato il servizio non di ruolo.

Aldice Crepaldi
Cavaterra (Venezia)

Pubblichiamo la lettera perché possa contribuire a risolvere questo caso e gli altri casi analoghi. Dobbiamo ricordare però che, in genere, le situazioni già definite restano tali in presenza di sentenze (come in questo caso) ma anche in presenza di nuove leggi che migliorano, a partire da una determinata data, alcuni trattamenti (si ricorderà l'articolo 20 della legge n° 958/85, relativo al riconoscimento gratuito, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo del servizio di lava).

È bene accreditare presso le banche l'indennità di accompagnamento

Sono un invalido al 100% che fruito dell'indennità di accompagnamento. Nelle modalità di riscossione dell'indennità citata, non è previsto l'accreditamento in conto corrente bancario.

Tale modalità renderebbe più agevole la riscossione da parte degli invalidi civili, vista la diffusione sul territorio delle agenzie dei vari istituti bancari.

Peraltro, l'Inps e le Direzioni provinciali del Tesoro che amministrano milioni di pensioni vi ricorrono normalmente.

Non vorrei ritenere che l'amministrazione dell'Interno, visti i continui ridimensionamenti delle prestazioni intervenuti a cura delle varie Finanziarie nel settore della Sanità intenda, in modo surrettizio, far effettuare esercizi fisioterapici nei vari uffici postali...

Bruno Arzeni
Roma

Con l'art. 11 della legge n. 724/94, «collegata» alla finanziaria 95, è stata modificata la tabella allegata al Digs n. 505/92 per l'innalzamento dell'età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. L'aumento sarà ora di un anno ogni diciotto mesi anziché ogni ventiquattro mesi. Nella tabella riportiamo i nuovi requisiti ricordando che se si matura il requisito richiesto nel corso del mese precedente la modifica, si conserva il diritto alla pensione con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale scatta la modifica stessa.

PERIODO DECORRENZA PENSIONE	ETÀ RICHIESTA		ANNI CONTRIBUTIZIONE RICHIESTI	PERIODO DATA DI NASCITA	
	UOMINI	DONNE		UOMINI	DONNE
1994	61	56	16	1933	1938
1° SEMESTRE 95	61	56	17	1° SEM. 34	1° SEM. 39
2° SEMESTRE 95	62	57	17		
1° SEMESTRE 96	62	57	17		
2° SEMESTRE 96	62	57	17	2° SEM. 34	2° SEM. 39
1° SEMESTRE 97	63	58	18		
2° SEMESTRE 97	63	58	18		
1° SEMESTRE 98	63	58	18	1° SEM. 35	1° SEM. 40
2° SEMESTRE 98	64	59	18		
1° SEMESTRE 99	64	59	19		
2° SEMESTRE 99	64	59	19	2° SEM. 35	2° SEM. 40
1° SEMESTRE 2000	65	60	19		
2° SEMESTRE 2000	65	60	19		
DA 1-2-2001	65	60	20	DA 1-1-36	DA 1-1-41